

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4315

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMATO, SCALIA, BORGHINI, CAVALLARI, CENGARLE

Presentata il 26 luglio 1967

Modificazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, per quanto concerne il personale operaio dipendente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 1° febbraio 1960, n. 26, sono stati riordinati i ruoli del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - ed in tale circostanza si è provveduto anche ad istituire il ruolo del personale operaio (modificato poi con la legge 16 febbraio 1967, n. 14).

Successivamente alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, sia il Ministero della difesa (decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480), che quello degli Affari esteri (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) hanno concesso al personale operaio dipendente dei benefici sia di carattere economico (aumento delle paghe) che di carattere giuridico (perequazione dello Stato giuridico con quello di tutti gli altri dipendenti dello Stato).

Con la presente proposta si intende ovviare a questa ingiusta sperequazione estendendo detti benefici al personale operaio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile -

Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

In particolare è stato chiesto:

Con l'articolo 1 la modifica del ruolo organico del personale operaio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - portando da 15 a 20 il numero degli operai comuni e sopprimendo i 5 (cinque) posti di manovale.

L'articolo 2 prevede la soppressione della categoria manovali e l'inquadramento di detto personale nella categoria degli operai comuni.

L'articolo 3 estende al personale indicato nella premessa le disposizioni contenute negli articoli dal 10 al 16 compresi del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

L'articolo 4 prevede che il trattamento economico del personale operaio su indicato venga adeguato a quello dello stesso personale dipendente dai Ministeri della difesa e degli Affari esteri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Sostituzione della tabella concernente il ruolo del personale operaio).

La tabella V allegata alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, modificata con la legge 16 febbraio 1967, n. 14, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

ART. 2.

(Inquadramento operai).

Gli operai permanenti del ruolo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - inquadrati nelle categorie di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati, ferme restando anche agli effetti degli aumenti periodici delle paghe le rispettive anzianità di servizio maturato nelle categorie di provenienza, nella categoria del ruolo degli operai sulla base del seguente quadro di equiparazione:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Capi operai | Capi operai; |
| 1 ^a categoria | Operai specializzati; |
| 2 ^a » | » qualificati; |
| 3 ^a » | » comuni. |

Gli operai inquadrati nella quarta categoria ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati nelle categorie degli operai comuni sulla base delle qualifiche di mestiere da essi possedute.

ART. 3.

(Stato giuridico personale operaio).

Per il personale operaio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1480.

ART. 4.

(Trattamento economico del personale operaio).

Le paghe annue lorde spettanti al personale operaio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione —, a decorrere dal 1° gennaio 1968 sono fissate nelle seguenti misure:

| | | |
|-------------------------|------|-----------|
| Capo operaio | lire | 1.067.500 |
| Operaio specializzato . | lire | 956.600 |
| » qualificato | » | 880.300 |
| » comune | » | 833.100 |

ART. 5.

(Copertura maggior onere finanziario).

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con i normali fondi di bilancio stanziati sul capitolo 1162 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

TABELLA A.

RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA AVIAZIONE CIVILE — ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.

| | Numero dei posti |
|--------------------------------|---------------------|
| Capi Operai | 10 |
| Operai specializzati | 75 |
| » qualificati | 45 |
| » comuni | 20 |
| | — |
| Totale | 150 |
| | — |